

Istituzione e ordinamento della Città metropolitana di Roma capitale della Repubblica <i>a cura di Gaetano Palombelli</i> 15 settembre 2008	Istituzione della Città metropolitana di Roma Capitale, a norma dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione <i>a cura di V. Cerulli Irelli</i> 15 settembre 2008	Istituzione della Città metropolitana di Roma Capitale, a norma dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione <i>a cura di Pietro Barrera</i> 15 settembre 2008
	Titolo I – Ordinamento istituzionale	Titolo I – Ordinamento istituzionale
	Capo I – Principi generali	Capo I – Principi generali
Art. 2 (Istituzione e disciplina della Città metropolitana di Roma capitale) 1. E' istituita la città metropolitana di Roma capitale, denominata "Roma capitale", per il governo dell'area metropolitana, che coincide con il territorio della provincia di Roma. 2. Roma capitale prende il posto del comune e della provincia di Roma e succede ad essi in tutte le obbligazioni giuridiche, utilizzando la sede e i simboli attuali del comune di Roma. 3. A Roma Capitale si applica la disciplina delle città metropolitane, ovvero delle province, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge. 4. Roma capitale, quale ente di governo dell'area metropolitana di Roma, si articola in Comuni metropolitani, ai quali si applica la disciplina stabilita per i comuni dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive	Art. 1 (Definizione) 1. Ai sensi dell'art. 114, 3° comma della Costituzione, è istituito l'ente di governo della città di Roma, Capitale della Repubblica, e della relativa area metropolitana. L'ente è denominato Città Metropolitana di Roma Capitale, in forma abbreviata "Capitale". 2. Roma Capitale è una Città Metropolitana ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 114, 1° comma, 117, 6° comma, 118, 119, 120, 2° comma della Costituzione, ed è retta dallo statuto speciale di cui alla presente legge, stabilito ai sensi dell'art. 114, 3° comma della Costituzione. 3. A Roma Capitale sono attribuite, secondo la disciplina della presente legge, le funzioni di governo della relativa comunità territoriale, della quale cura gli interessi e promuove e coordina lo sviluppo, nonché le funzioni speciali che ricadono sulla città di Roma, quale Capitale della Repubblica.	Art. 1 (Città metropolitana di Roma Capitale) 1. A norma dell'articolo 114, terzo comma della Costituzione, è istituita la Città metropolitana di Roma Capitale, di seguito denominata "Capitale". 2. La presente legge ne disciplina l'ordinamento istituzionale e le funzioni fondamentali. 3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano alla Capitale, in quanto compatibili, le disposizioni costituzionali e legislative concernenti le città metropolitane ovvero alle province, fino all'approvazione delle leggi dello Stato concernenti le città metropolitane. 4. Le leggi dello Stato non possono introdurre deroghe alla presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

modificazioni, fatto salvo quanto disciplinato espressamente dalla presente legge. 5. In prima attuazione della presente legge, sono comuni metropolitani gli attuali comuni della provincia di Roma e gli attuali municipi del comune di Roma. 6. Roma capitale e i comuni metropolitani che ne fanno parte ispirano la loro azione e i loro rapporti ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.	4. L'ente è dotato, ai sensi dell'art. 114, 2° comma della Costituzione, di potestà statutaria e normativa, nei contenuti, con gli effetti ed i limiti stabiliti dalla presente legge. Gli atti normativi dell'ente possono derogare, nelle materie di cui al successivo art. 18, e nei limiti ivi stabiliti, alle leggi vigenti, statali e regionali. 5. L'ente è dotato di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, secondo le disposizioni a tal fine espressamente stabilite dalla legge di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, adottata ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, con modalità differenziate rispetto a quanto stabilito dalla stessa legge, per le Città Metropolitane. 6. Le leggi dello Stato non possono introdurre deroghe alla presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. 7. Alla Città Metropolitana di Roma capitale, si applicano, per quanto non disposto dalla presente legge, e in quanto compatibili con essa, i principi e le norme dell'ordinamento degli enti locali, stabiliti con legge dello Stato ai sensi dell'art. 117, 2° co., lett. p), della Costituzione.	
Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 114 della Costituzione, istituisce la città metropolitana di Roma capitale della Repubblica, di	Art. 2 (Finalità e principi generali) 1. L'ordinamento della Città metropolitana di Roma Capitale, disciplinato dalla presente legge, è finalizzato ad assicurare il migliore esercizio	Art. 2 (Finalità e principi generali) 1. L'ordinamento della Città metropolitana di Roma Capitale, disciplinato dalla presente legge, è finalizzato ad assicurare il migliore esercizio

seguito denominata “Roma capitale”, quale ente territoriale autonomo, dotato di un proprio statuto, di poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. 2. A Roma Capitale sono attribuite, secondo la disciplina della presente legge, le funzioni di governo della comunità territoriale dell'area metropolitana romana, della quale cura gli interessi e promuove e coordina lo sviluppo, nonché le funzioni speciali che ricadono su Roma, quale Capitale della Repubblica. 3. La presente legge disciplina l'ordinamento speciale di Roma capitale e i suoi rapporti con la regione Lazio e lo Stato. 4. L'ordinamento di Roma Capitale è finalizzato ad assicurare il governo integrato dell'area metropolitana di Roma e il migliore esercizio delle funzioni della Capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali e delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica. 5. La presente legge, nel rispetto dei trattati e degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, persegue l'obiettivo di armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma.	delle funzioni della Capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali e delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica. 2. La presente legge, nel rispetto dei trattati e degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, persegue altresì l'obiettivo di armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma. 3. L'ordinamento della Capitale della Repubblica, valorizzando la collaborazione dell'amministrazione locale con le istituzioni dello Stato e della Regione Lazio, assicura in particolare: a) lo sviluppo economico e sociale della città di Roma; la qualità del suo sviluppo urbano; la tutela e la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e ambientale; il rafforzamento del suo prestigio e della sua identità internazionale; b) i servizi urbani necessari alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, anche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla vita istituzionale, politica, economica e sociale del paese, nonché i servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle	delle funzioni della Capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali e delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica. 2. La presente legge, nel rispetto dei trattati e degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, persegue altresì l'obiettivo di armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma. 3. L'ordinamento della Capitale della Repubblica, valorizzando la collaborazione dell'amministrazione locale con le istituzioni dello Stato e della Regione Lazio, assicura in particolare: a) lo sviluppo economico e sociale della città di Roma e della sua area metropolitana; la tutela e la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e ambientale; il rafforzamento del suo prestigio e della sua identità internazionale; b) i servizi urbani necessari alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, anche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla vita istituzionale, politica, economica e sociale del paese, nonché i servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle
--	---	--

	istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo allo Stato della Città del Vaticano; c) l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali per i residenti e per quanti ad altro titolo ne debbano fruire nella Capitale. 4. Alla Capitale sono assicurate le risorse necessarie per il finanziamento integrale delle funzioni da essa esercitate secondo i principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione.	istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo allo Stato della Città del Vaticano; c) l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali per i residenti e per quanti ad altro titolo ne debbano fruire nella Capitale. 4. Alla Capitale sono assicurate le risorse necessarie per il finanziamento integrale delle funzioni da essa esercitate secondo i principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione.
Art. 3 (Modifica delle circoscrizioni provinciali e dei comuni metropolitani) 1. Secondo quanto previsto dall'art. 133, comma 2, della Costituzione, su iniziativa dei comuni interessati e sentita la regione, il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi per l'eventuale modifica delle circoscrizioni delle province del Lazio e dell'area metropolitana di Roma, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge istituzione. 2. Secondo quanto previsto dall'art. 133, comma 2, della Costituzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di una proposta avanzata da Roma capitale e condivisa dai comuni metropolitani interessati, la legge regionale disciplina la modifica delle circoscrizioni dei comuni metropolitani.	Art. 3 (Delimitazione territoriale) 1. In prima attuazione della presente legge, il territorio della Città metropolitana di Roma Capitale è costituito dal territorio del Comune di Roma e degli altri Comuni della Provincia di Roma. 2. A norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, e nel rispetto delle leggi regionali vigenti, i Comuni inclusi nella Città metropolitana di Roma Capitale possono essere staccati dalla Capitale ed aggregati ad una Provincia del Lazio. 3. Altri Comuni legati a Roma da speciali rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale, ferma la continuità territoriale, possono essere inclusi nella Città metropolitana di Roma Capitale. L'inclusione è disposta con legge regionale quando la richiesta di adesione, approvata dal Consiglio del Comune a maggioranza	Art. 3 (Delimitazione territoriale) 1. In prima attuazione della presente legge, il territorio della Città metropolitana di Roma Capitale è costituito dal territorio del Comune di Roma e degli altri Comuni della Provincia di Roma. 2. A norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, e nel rispetto delle leggi regionali vigenti, i Comuni inclusi nella Città metropolitana di Roma Capitale possono essere staccati dalla Capitale ed aggregati ad una Provincia del Lazio. 3. Altri Comuni legati a Roma da speciali rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale, ferma la continuità territoriale, possono essere inclusi nella Città metropolitana di Roma Capitale. L'inclusione è disposta con legge regionale quando la richiesta di adesione, approvata dal Consiglio del Comune a maggioranza

	assoluta dei componenti, sia stata approvata dall'Assemblea della Capitale.	assoluta dei componenti, sia stata approvata dall'Assemblea della Capitale.
	Art. 4 (Comuni metropolitani) 1. Sono Comuni metropolitani i Comuni che aderiscono alla Capitale nei modi previsti dal precedente articolo. I Comuni metropolitani possono premettere il nome "Roma" alla denominazione specifica. 2. I Municipi del Comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti in Comuni metropolitani e conservano nella loro denominazione il nome "Roma" affiancato dalla specifica denominazione locale. 3. Per l'istituzione di nuovi Comuni metropolitani o la modificazione delle loro circoscrizioni si applicano le vigenti leggi regionali.	Art. 4 (I Comuni metropolitani) 1. Sono Comuni metropolitani, nell'ambito della Città metropolitana di Roma Capitale, i Comuni che vi aderiscono nei modi previsti dal precedente articolo. I Comuni metropolitani possono premettere il nome "Roma" alla denominazione specifica. 2. I Municipi del Comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti in Comuni metropolitani e conservano nella loro denominazione il nome "Roma" affiancato dalla specifica denominazione locale. 3. Per l'istituzione di nuovi Comuni metropolitani o la modificazione delle loro circoscrizioni si applicano le vigenti leggi regionali.
	Capo II - Ordinamento della Città metropolitana di Roma Capitale	Capo II - Ordinamento della Città metropolitana di Roma Capitale
Art. 4 (Organi di governo e sistema elettorale di Roma capitale) 1. Sono organi di governo di Roma capitale il sindaco, il consiglio e la giunta di Roma capitale e l'assemblea dei sindaci dell'area metropolitana. 2. Il sindaco di Roma capitale è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini residenti nel territorio della città metropolitana di Roma, secondo le disposizioni previste per l'elezione del	Art. 5 (Organi della Città metropolitana di Roma Capitale) 1. Sono organi di governo della Città Metropolitana di Roma Capitale: a) il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana; b) l'Assemblea dei Rappresentanti del popolo romano; c) l'Assemblea dei Sindaci dell'area metropolitana; d) la Giunta di governo della	Art. 5 (Organi della Città metropolitana di Roma Capitale) 1. Sono organi di governo della Città metropolitana di Roma Capitale: a) il Sindaco della Capitale b) l'Assemblea della Capitale c) l'Assemblea dei Sindaci dell'area metropolitana d) la Giunta della Capitale e) l'Alto Consiglio per Roma Capitale.

presidente della provincia dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Il Sindaco di Roma capitale rappresenta la città metropolitana di Roma capitale della Repubblica, è membro di diritto delle sedi raccordo istituzionale tra gli enti locali, la regione e lo Stato. 3. Il consiglio di Roma capitale è composto da 60 consiglieri eletti a suffragio universale diretto da tutti i cittadini residenti nel territorio della città metropolitana di Roma, secondo il sistema per l'elezione del consiglio provinciale previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 4. La giunta di Roma capitale è nominata e presieduta dal sindaco di Roma capitale. 5. L'assemblea dei sindaci dell'area metropolitana è composta dai sindaci dei comuni metropolitani ed è presieduta dal Sindaco di Roma capitale. 6. Il sindaco di un comune metropolitano è ineleggibile alla carica di consigliere di Roma capitale. Le cariche di sindaco, di assessore e di consigliere di Roma capitale sono incompatibili con quelle di sindaco, assessore e consigliere dei comuni metropolitani.	Città di Roma. 2. Le funzioni speciali concernenti la Città di Roma quale Capitale della Repubblica sono esercitate dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana, e dall'Alto Consiglio per Roma Capitale, organo collegiale a composizione mista, che si avvalgono dell'Ufficio per Roma Capitale, secondo la disciplina di cui all'art.9.	
	Art. 6 (Sistema elettorale) 1. Il Sindaco della Città di	Art. 6 (Sistema elettorale) 1. Il Sindaco e l'Assemblea

	Roma, Governatore dell'Area metropolitana, e l'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano sono eletti secondo le disposizioni vigenti in materia di elezione degli organi delle Province. Non si applica il secondo comma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122. Tuttavia deve essere costituito almeno un collegio nel territorio di ciascuno dei Comuni dell'area metropolitana che abbia non meno di 30.000 abitanti.	della Capitale sono eletti secondo le disposizioni vigenti in materia di elezione degli organi delle Province. Non si applica il secondo comma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122. Tuttavia deve essere costituito almeno un collegio nel territorio di ciascuno dei Comuni dell'area metropolitana che abbia non meno di 30.000 abitanti.
	Art. 7 (Assemblea dei rappresentanti del popolo romano - Assemblea della Capitale) 1. L'Assemblea dei Rappresentanti del popolo romano è composta di 80 consiglieri eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto. 2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea seguono la disciplina in vigore per i consigli provinciali, di cui agli artt. 38 e ss. del T. U. n. 267/2000. 3. L'Assemblea dei Rappresentanti del popolo romano è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Città Metropolitana di Roma Capitale. 4. L'Assemblea: approva lo statuto e i regolamenti dell'ente tranne quelli riservati dall'art.7 alla competenza della Giunta di governo; adotta gli atti di programmazione e di pianificazione e gli atti generali anche a carattere finanziario, nonché, i bilanci, e gli altri	Art. 8 (L'Assemblea della Capitale) 1. L'Assemblea della Capitale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Città metropolitana di Roma Capitale. 2. L'Assemblea della Capitale è composta di 80 consiglieri eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto. 3. Per quanto non derogato dalla presente legge, si applicano all'Assemblea della Capitale le disposizioni della legge concernenti l'organizzazione e le funzioni dei consigli comunali e provinciali.

	documenti contabili a contenuto generale di competenza dell'ente; approva la costituzione di aziende speciali, di società e altre persone giuridiche proposte dal Sindaco, determinando l'ammontare delle risorse ad esse destinate, nonché la partecipazione, anche minoritaria dell'ente, a società di capitali; istituisce e determina le modalità di esecuzione, ivi comprese le relative aliquote, delle imposte, tasse e tariffe di pertinenza dell'ente secondo la disciplina di cui alla legge di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti dell'ente presso enti, società ed istituzioni, di competenza del Sindaco; approva gli indirizzi generali dell'amministrazione, gli obiettivi da perseguire con cadenza temporale, secondo le proposte del Sindaco, il quale periodicamente riferisce all'Assemblea circa la relativa attuazione.	
	Art. 8 (Giunta di governo della Capitale) 1. La Giunta di governo della Città di Roma è composta di 12 membri, oltre il Sindaco che la presiede, nominati dal Sindaco tra cittadini elettori non componenti dell'Assemblea dei Rappresentati del popolo romano, né sindaci o componenti dei Consigli dei Comuni metropolitani. 2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni amministrative e nella direzione degli uffici di	Art. 10 (La Giunta della Capitale) 1. La Giunta di governo della Capitale è composta di 12 membri, oltre il Sindaco che la presiede, nominati dal Sindaco tra cittadini elettori non componenti dell'Assemblea della Capitale, né sindaci o componenti dei Consigli dei Comuni metropolitani. 2. Per quanto non derogato dalla presente legge, si applicano alla Giunta della Capitale le disposizioni della legge concernenti

	pertinenza dell'ente; compie tutti gli atti di competenza dell'ente che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea dei rappresentanti né a quella del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea dei Rappresentanti, riferisce annualmente all'Assemblea stessa circa la propria attività; adotta i regolamenti e gli atti generali di organizzazione degli uffici e dei servizi di pertinenza dell'ente nell'ambito dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea dei Rappresentanti.	l'organizzazione e le funzioni delle giunte comunali e provinciali.
	Art. 9 (Sindaco della Città di Roma-Governatore dell'area metropolitana - Sindaco della Capitale) 1. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana, è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto. 2. Il Sindaco rappresenta la Città Metropolitana di Roma Capitale, convoca e presiede la Giunta di governo, l'Alto Consiglio di Roma Capitale e l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell'area metropolitana. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente e alla esecuzione degli atti di competenza degli organi collegiali. E' responsabile dell'indirizzo politico e amministrativo dell'ente ed esercita la direzione politica degli uffici salva delega ai singoli membri della Giunta di	Art. 7 (Il Sindaco della Capitale) 1. Il Sindaco della Capitale rappresenta la Città metropolitana di Roma Capitale, convoca e presiede la Giunta della Capitale e l'Assemblea dei Sindaci. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente e alla esecuzione degli atti di competenza degli organi collegiali. E' responsabile dell'indirizzo politico e amministrativo dell'ente ed esercita la direzione politica degli uffici salva delega ai singoli membri della Giunta. 2. Il Sindaco nomina i membri della Giunta e conferisce loro le responsabilità politiche di settore. Dà comunicazione della composizione della Giunta all'Assemblea della Capitale nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla illustrazione

	governo. 3. Il Sindaco nomina i membri della Giunta di governo e conferisce loro le responsabilità politiche di settore. Da' comunicazione della composizione della Giunta all'Assemblea dei Rappresentanti nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla illustrazione delle linee programmatiche dell'amministrazione. Il Sindaco può revocare i membri della Giunta dandone motivata comunicazione all'Assemblea. 4. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite dalle leggi, statali e regionali, nonché quelle, di pertinenza statale e regionale, espressamente delegate dalle relative leggi. Esercita, unitamente all'Alto Consiglio per Roma Capitale le funzioni, stabilite dalla presente legge, concernenti la Città di Roma, quale Capitale della Repubblica. 5. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana è componente di diritto della Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Il Sindaco è altresì invitato, senza diritto di voto, alle sedute della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.400. 6. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana è invitato alle	delle linee programmatiche dell'amministrazione. Il Sindaco può revocare i membri della Giunta dandone motivata comunicazione all'Assemblea. 3. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge e le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali all'organo di vertice delle Città metropolitane. 4. Il Sindaco della Capitale è componente di diritto della Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Il Sindaco è altresì invitato, senza diritto di voto, alle sedute della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.400. 5. Il Sindaco della Capitale è invitato alle sedute del Consiglio dei ministri quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Capitale. 6. Il Sindaco della Capitale adotta le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art.50, comma 5, e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni e integrazioni. Il Sindaco della Capitale, anche con atti di valenza generale, può delegare ai Sindaci dei Comuni metropolitani l'adozione delle medesime ordinanze per esigenze di ambito locale.
--	--	---

	sedute del Consiglio dei ministri quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Capitale. 7. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana adotta le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art.50, comma 5, e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni e integrazioni. Il Sindaco, anche con atti di valenza generale, può delegare ai Sindaci dei Comuni metropolitani l'adozione delle medesime ordinanze per esigenze di ambito locale.	
Art. 8 (Alto consiglio per Roma capitale) 1. Le funzioni speciali concernenti la Città metropolitana di Roma quale Capitale della Repubblica sono esercitate dal Sindaco di Roma Capitale e dall'Alto Consiglio per Roma Capitale, organo collegiale a composizione mista. 2. L'Alto Consiglio per Roma Capitale è composto dal Sindaco di Roma Capitale, Governatore dell'area metropolitana, che lo presiede, da un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato agli affari di Roma Capitale, dal Presidente della Regione Lazio o assessore delegato, da due membri designati dal Consiglio di Roma capitale. 3. Alle sedute dell'Alto Consiglio vengono invitati a partecipare responsabili politici	Art. 10 (L'Alto Consiglio per Roma Capitale) 1. L'Alto Consiglio per Roma Capitale è composto dal Sindaco di Roma Capitale, Governatore dell'area metropolitana che lo presiede, da un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato agli affari di Roma Capitale, dal Presidente della Regione Lazio o assessore delegato, da due membri designati dall'Assemblea dei Rappresentanti del popolo romano. In alternativa: è istituito l'Alto Consiglio per Roma Capitale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o ministro delegato che lo presiede, dal Presidente della Regione Lazio, dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana, da due membri dirigenti dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo	Art. 11 (L'Alto Consiglio per Roma Capitale) 1. E' istituito l'Alto Consiglio per Roma Capitale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e costituito dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco della Capitale. In relazione agli argomenti trattati, alle riunioni dell'Alto Consiglio possono essere invitati i Ministri e i componenti interessati della Giunta regionale e della Giunta della Capitale. 2. L'Alto Consiglio promuove le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo. In particolare: a) esprime il parere sui regolamenti della Capitale di deroga a disposizioni legislative dello Stato o della Regione b) esprime il parere e formula proposte sul piano degli

e dirigenti di settore, statali, regionali e metropolitani, per gli affari di loro competenza. 4. L'Alto Consiglio approva il programma per Roma Capitale, predisposto secondo la disciplina di cui all'art. 9, e ne controlla periodicamente l'attuazione, sulla base di relazioni periodiche che l'Ufficio di Roma Capitale con cadenza semestrale predispone; approva gli indirizzi per il coordinamento delle attività concernenti Roma Capitale con la Santa Sede, le istituzioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche insediate nel territorio della Capitale. 5. L'Alto Consiglio esercita le altre funzioni stabilite dalla presente legge e si avvale dell'Ufficio per Roma Capitale ci cui al successivo articolo 9.	romano. Alle riunioni dell'Alto Consiglio possono essere invitati i Ministri interessati, nonché responsabili politici e dirigenti di settore, statali, regionali e della Città Metropolitana, per gli affari di loro competenza. 2. L'Alto Consiglio promuove le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo. In particolare: a) esprime il parere sui regolamenti della Capitale di deroga a disposizioni legislative dello Stato o della Regione; b) esprime il parere e formula proposte sul piano degli interventi e delle opere pubbliche di interesse nazionale da realizzare nel territorio della Capitale c) approva il piano di localizzazione degli uffici delle amministrazioni ed enti pubblici nazionali e regionali nel territorio della Capitale; d) assume la deliberazione conclusiva delle conferenze di servizi nei casi previsti dal quarto comma del successivo articolo 29. 3. L'Alto Consiglio esercita le altre funzioni stabilite dalla legge. 4. L'Alto Consiglio si avvale dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303. A decorrere dal sono trasferiti alla Città metropolitana di Roma Capitale, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati	interventi e delle opere pubbliche di interesse nazionale da realizzare nel territorio della Capitale c) approva il piano di localizzazione degli uffici delle amministrazioni ed enti pubblici nazionali e regionali nel territorio della Capitale d) assume la deliberazione conclusiva delle conferenze di servizi nei casi previsti dal quarto comma del successivo articolo 28. 3. A decorrere dalla prima elezione degli organi della Città metropolitana di Roma Capitale, sono trasferiti alla Città medesima, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati dall'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.
--	---	---

	dall'Ufficio.	
	Art.11 (L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni metropolitani) 1. L'Assemblea dei Sindaci dell'area metropolitana, di seguito "Assemblea dei Sindaci", è composta dai Sindaci dei Comuni metropolitani in carica. Quando il Sindaco di un Comune metropolitano sia componente dell'Assemblea della Capitale, il Vice sindaco del medesimo Comune è componente di diritto dell'Assemblea dei Sindaci. La cessazione dal mandato di Sindaco, ovvero di Vice sindaco, comporta la decadenza da componente dell'Assemblea ed il subentro del nuovo Sindaco o Vice sindaco. Il Commissario che esercita le funzioni di Sindaco partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto. 2. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana. Il vicepresidente è eletto tra i componenti dell'Assemblea a maggioranza assoluta 3. L'Assemblea è convocata almeno ogni tre mesi dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana. E' convocata in qualsiasi momento su richiesta di un quinto dei suoi componenti. 4. Lo Statuto, gli atti normativi, gli atti di programmazione economica e finanziaria, nonché dei servizi e delle opere e gli atti di pianificazione	Art. 9 (L'Assemblea dei Sindaci dell'area metropolitana) 1. L'Assemblea dei Sindaci dell'area metropolitana, di seguito "Assemblea dei Sindaci", è composta dai Sindaci dei Comuni metropolitani in carica. Quando il Sindaco di un Comune metropolitano sia componente dell'Assemblea della Capitale, il Vice sindaco del medesimo Comune è componente di diritto dell'Assemblea dei Sindaci. La cessazione dal mandato di Sindaco, ovvero di Vice sindaco, comporta la decadenza da componente dell'Assemblea ed il subentro del nuovo Sindaco o Vice sindaco. Il Commissario che esercita le funzioni di Sindaco partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto. 2. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco della Capitale. Il vicepresidente è eletto tra i componenti dell'Assemblea a maggioranza assoluta. 3. L'Assemblea è convocata almeno ogni tre mesi dal Sindaco della Capitale. E' convocata in qualsiasi momento su richiesta di un quinto dei suoi componenti. 4. Lo Statuto, gli atti normativi, gli atti di programmazione economica e finanziaria, nonché dei servizi e delle opere e gli atti di pianificazione territoriale di competenza dell'Assemblea della Capitale sono sottoposti al parere

	territoriale di competenza dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano, sono sottoposti al parere dell'Assemblea dei Sindaci. 5. L'Assemblea esprime pareri su ogni altra questione per la quale il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana, ovvero un quinto dei membri dell'Assemblea della Capitale, ritengano utile acquisire il parere dell'organo. 6. Sugli atti di competenza dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano sui quali l'Assemblea dei Sindaci abbia espresso parere contrario o parere condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, possono essere validamente approvati in modo difforme solo a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano.	dell'Assemblea dei Sindaci. 5. L'Assemblea esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto ed esprime pareri su ogni altra questione per la quale il Sindaco della Capitale, ovvero un quinto dei membri dell'Assemblea della Capitale, ritengano utile acquisire il parere dell'organo. 6. Gli atti di competenza dell'Assemblea della Capitale, sui quali l'Assemblea dei Sindaci abbia espresso parere contrario o parere condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, possono essere validamente approvati in modo difforme solo a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea della Capitale.
	Art. 12 (Status degli amministratori della Capitale) 1. Lo status degli amministratori della Capitale è stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, in analogia allo status dei componenti gli organi di governo delle regioni.	Art. 12 (Status degli amministratori della Capitale) 1. Lo status degli amministratori della Capitale è stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, in analogia allo status degli organi delle regioni.
		Art. 13 (Partecipazione democratica) 1. Lo Statuto della Capitale

		disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini alle decisioni di competenza degli organi della Capitale, ivi compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, con modalità che assicurino l'efficace coinvolgimento delle singole comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse. 2. Lo Statuto determina le modalità di partecipazione degli stranieri e degli apolidi regolarmente residenti nel territorio della Capitale e dei giovani non ancora elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
	Capo III - Relazioni di rilievo internazionale	Capo III - Relazioni di rilievo internazionale ed europeo
Art. 12 (Relazioni di rilievo internazionale) 1. Il Sindaco di Roma capitale è componente di diritto della delegazione italiana nell'ambito di eventuali organismi bilaterali costituiti dal Governo italiano e dallo Stato della Città del Vaticano. 2. Il Sindaco della di Roma capitale è incluso di diritto tra i membri effettivi del "Comitato delle regioni" dell'Unione europea la cui proposta spetta allo Stato italiano. 3. Il Governo provvede all'inserimento delle proposte della Capitale nei programmi nazionali e nei corrispondenti quadri comunitari di sostegno relativi ai fondi strutturali	Art. 13 (Rapporti con lo Stato della Città del Vaticano) 1. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana è componente di diritto della delegazione italiana nell'ambito di eventuali organismi bilaterali costituiti dal Governo italiano e dallo Stato della Città del Vaticano.	Art. 14 (Relazioni di rilievo internazionale) 1. Il Sindaco della Capitale è componente di diritto della delegazione italiana nell'ambito di eventuali organismi bilaterali costituiti dal Governo italiano e dallo Stato della Città del Vaticano. 2. Il Ministro per gli Affari esteri concorda con le Istituzioni internazionali con sede in Roma la costituzione di uffici di collegamento della Capitale presso le Istituzioni medesime.

dell'Unione europea, in quanto ammissibili per l'ordinamento comunitario. Rappresentanti della Capitale possono partecipare ai comitati nazionali per la definizione di politiche comunitarie e ad ogni altra sede nazionale o tripartita per l'attuazione specifica di direttive o politiche comunitarie nella Capitale.		
	Art. 14 (Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea) 1. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana è incluso di diritto tra i membri effettivi del "Comitato delle regioni" dell'Unione europea la cui proposta spetta allo Stato italiano. 2. La Capitale può istituire uffici di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea, con le modalità stabilite dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n.52. 3. Il Governo provvede all'inserimento delle proposte della Capitale nei programmi nazionali e nei corrispondenti quadri comunitari di sostegno relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea, in quanto ammissibili per l'ordinamento comunitario. 4. Rappresentanti della Capitale possono partecipare ai comitati nazionali per la definizione di politiche comunitarie e ad ogni altra sede nazionale o tripartita per	Art. 15 (Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea) 1. Il Sindaco della Capitale è incluso di diritto tra i membri effettivi del "Comitato delle regioni" dell'Unione europea la cui proposta spetta allo Stato italiano. 2. La Capitale può istituire uffici di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea, con le modalità stabilite dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n.52. 3. Il Governo provvede all'inserimento delle proposte della Capitale nei programmi nazionali e nei corrispondenti quadri comunitari di sostegno relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea, in quanto ammissibili per l'ordinamento comunitario. 4. Rappresentanti della Capitale possono partecipare ai comitati nazionali per la definizione di politiche comunitarie e ad ogni altra sede nazionale per l'attuazione specifica di direttive o politiche comunitarie nella Capitale.

	l'attuazione specifica di direttive o politiche comunitarie nella Capitale.	
	Art. 15 (Attività di rilievo internazionale) 1. Il Ministro per gli Affari esteri concorda con le Istituzioni internazionali con sede in Roma la costituzione di uffici di collegamento della Capitale presso le Istituzioni medesime. 2. La Capitale promuove programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale. La Capitale può essere individuata quale soggetto idoneo a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive modificazioni.	
	Capo IV - Ordinamento dei Comuni metropolitani	Capo IV - Ordinamento dei Comuni metropolitani
	Art. 16 (Ordinamento dei Comuni metropolitani) 1. I Comuni metropolitani esercitano le funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge nell'ambito dell'unità della Città metropolitana di Roma Capitale. 2. Sono organi dei Comuni metropolitani il Sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta comunale. 3. Per la composizione, l'elezione, l'organizzazione e le attribuzioni degli organi dei Comuni metropolitani e per lo	Art. 16 (Ordinamento dei Comuni metropolitani) 1. I Comuni metropolitani esercitano le funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge nell'ambito dell'unità della Città metropolitana di Roma Capitale. 2. Sono organi dei Comuni metropolitani il Sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta comunale. 3. Per la composizione, l'elezione, l'organizzazione e le attribuzioni degli organi dei

	status degli amministratori locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti per i Comuni di pari dimensione.	Comuni metropolitani e per lo status degli amministratori locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti per i Comuni di pari dimensione.
	Art. 17 (Decentramento e forme associative) 1. Nel rispetto dei principi di differenziazione e adeguatezza, i Comuni metropolitani possono decentrare uffici e servizi al proprio interno e possono associarsi per la gestione unitaria di funzioni e servizi locali, secondo le disposizioni del presente articolo. 2. I Comuni metropolitani, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti, possono istituire organismi di partecipazione su base di quartiere o di frazione e decentrare sul territorio comunale gli uffici e i servizi al fine di favorirne l'accesso da parte dei cittadini. I Comuni metropolitani non possono istituire circoscrizioni di decentramento con organi deliberativi ad elezione diretta. 3. Secondo le disposizioni dello Statuto della Capitale, i Comuni metropolitani possono associarsi tra loro per la gestione unitaria di funzioni e servizi locali in ambiti territoriali e demografici adeguati ad assicurarne la migliore efficacia. L'associazione intercomunale è approvata a maggioranza assoluta dai Consigli dei Comuni interessati e	Art. 17 (Decentramento e forme associative) 1. Nel rispetto dei principi di differenziazione e adeguatezza, i Comuni metropolitani possono decentrare uffici e servizi al proprio interno e possono associarsi per la gestione unitaria di funzioni e servizi locali, secondo le disposizioni del presente articolo. 2. I Comuni metropolitani, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti, possono istituire organismi di partecipazione su base di quartiere o di frazione e decentrare sul territorio comunale gli uffici e i servizi al fine di favorirne l'accesso da parte dei cittadini. I Comuni metropolitani non possono istituire circoscrizioni di decentramento con organi deliberativi ad elezione diretta. 3. Secondo le disposizioni dello Statuto della Capitale, i Comuni metropolitani possono associarsi tra loro per la gestione unitaria di funzioni e servizi locali in ambiti territoriali e demografici adeguati ad assicurarne la migliore efficacia. L'associazione intercomunale è approvata a maggioranza assoluta dai Consigli dei Comuni interessati e

	dall'Assemblea della Capitale, sentita l'Assemblea dei Sindaci. Ai Comuni metropolitani non si applicano le disposizioni legislative statali e regionali vigenti in materia di forme associative tra Comuni.	dall'Assemblea della Capitale, sentita l'Assemblea dei Sindaci. Ai Comuni metropolitani non si applicano le disposizioni legislative statali e regionali vigenti in materia di forme associative tra Comuni.
	Titolo II - Le funzioni della Capitale	Titolo II – Le funzioni della Capitale
	Capo I - Funzioni normative	Capo I - Funzioni normative
Art. 6 (Autonomia statutaria e regolamentare) 1. A Roma capitale è riconosciuta la più ampia autonomia statutaria e regolamentare nei limiti previsti dalla Costituzione e dalla presente legge. 2. Lo statuto di Roma capitale disciplina le competenze degli organi di governo e stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione. 3. Entro tre mesi dall'insediamento, Il consiglio di Roma capitale e l'assemblea dei sindaci dell'area metropolitana approvano lo statuto della Capitale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 4. Per le successive revisioni dello statuto, si applicano le disposizioni del secondo comma, integrate dalle disposizioni eventualmente	Art. 18 (Potestà statutaria) 1. La Capitale ha potestà statutaria nei limiti stabiliti dalla presente legge. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione della Capitale. 2. Entro tre mesi dall'insediamento, l'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano, acquisito il parere dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni metropolitani e sentito l'Alto Consiglio per Roma Capitale, approva lo statuto della Capitale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 3. Per le successive revisioni dello statuto, si applicano le disposizioni del secondo comma, integrate dalle disposizioni eventualmente stabilite dallo statuto medesimo.	Art. 18 (Potestà statutaria) 1. La Capitale ha potestà statutaria nei limiti stabiliti dalla presente legge. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione della Capitale. 2. Entro tre mesi dall'insediamento, l'Assemblea della Capitale, acquisito il parere dei Consigli dei Comuni metropolitani e sentito l'Alto Consiglio per Roma Capitale, approva lo Statuto della Capitale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 3. Per le successive revisioni dello Statuto, si applicano le disposizioni del secondo comma, integrate dalle disposizioni eventualmente stabilite dallo statuto medesimo.

stabilite dallo statuto medesimo. 5. Roma Capitale, nell'ambito del proprio territorio, ai sensi degli articoli 114 e 117 della Costituzione, ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite. Può adottare regolamenti che dispongono deroghe alla disciplina legislativa vigente nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell'edilizia pubblica e privata, dei trasporti e della mobilità, dei servizi sociali, in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato e della regione Lazio nelle materie di rispettiva competenza, per quanto non coperte da riserva assoluta di legge ai sensi della Costituzione.		
Art. 11 (Rapporti con la regione Lazio) 1. Ai fini di quanto stabilito nell'articolo 6, nell'ambito delle sue competenze legislative, la regione Lazio riconosce a Roma capitale la più ampia autonomia normativa. 2. La regione Lazio, tenendo conto delle particolari condizioni che derivano dalla presenza nella regione della Capitale della Repubblica, d'intesa con Roma capitale, avvia le procedure per	Art. 19 (Potestà regolamentare) 1. La Capitale, nell'ambito del proprio territorio, ferma la potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali a norma degli articoli 114 e 117 della Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato e della Regione Lazio nelle materie di rispettiva competenza, può adottare	Art. 19 (Potestà regolamentare) 1. La Capitale, nell'ambito del proprio territorio, ferma la potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali a norma degli articoli 114 e 117 della Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato e della Regione Lazio nelle materie di rispettiva competenza, può adottare

l'attuazione dell'art. 116, comma 3, della Costituzione al fine di attribuire alla regione ulteriori forme e condizioni di autonomia.	regolamenti che dispongono deroghe alla disciplina legislativa vigente nelle seguenti materie, per quanto non coperte da riserva assoluta di legge ai sensi della Costituzione: a) Governo del territorio e pianificazione urbanistica b) Valutazione di impatto ambientale c) Edilizia pubblica e privata d) Realizzazione e funzionamento delle infrastrutture di trasporto e) Circolazione stradale f) Promozione dello sviluppo economico, ivi compresa la localizzazione, realizzazione e trasformazione di impianti produttivi g) Organizzazione dei servizi sociali e per la tutela della salute h) Ordinamento della polizia locale. 2. I principi fondamentali, quando non individuati espressamente dalle leggi dello Stato o della Regione, sono desumibili dalle leggi vigenti. 3. I regolamenti di cui al precedente comma, che debbono indicare espressamente le disposizioni legislative derivate, sono approvati dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano a maggioranza assoluta dei componenti, e sono trasmessi all'Alto Consiglio per Roma Capitale. Entro sessanta giorni, l'Alto Consiglio, con provvedimento motivato, può chiederne il riesame. L'Assemblea, qualora non ritenga di accogliere i rilievi dell'Alto Consiglio, può riapprovare i regolamenti con	regolamenti che dispongono deroghe alla disciplina legislativa vigente nelle seguenti materie, per quanto non coperte da riserva assoluta di legge ai sensi della Costituzione: a) Governo del territorio e pianificazione urbanistica b) Valutazione di impatto ambientale c) Edilizia pubblica e privata d) Realizzazione e funzionamento delle infrastrutture di trasporto e) Circolazione stradale f) Promozione dello sviluppo economico, ivi compresa la localizzazione, realizzazione e trasformazione di impianti produttivi g) Organizzazione dei servizi sociali e per la tutela della salute h) Ordinamento della polizia locale. 2. I principi fondamentali, quando non individuati espressamente dalle leggi dello Stato o della Regione, sono desumibili dalle leggi vigenti. 3. I regolamenti di cui al precedente comma, che debbono indicare espressamente le disposizioni legislative derivate, sono approvati dall'Assemblea della Capitale a maggioranza assoluta dei componenti e sono trasmessi all'Alto Consiglio per Roma Capitale. Entro sessanta giorni, l'Alto Consiglio, con provvedimento motivato, può chiederne il riesame. L'Assemblea, qualora non ritenga di accogliere i rilievi dell'Alto Consiglio, può riapprovare i regolamenti con la maggioranza dei due terzi. I
--	---	--

	la maggioranza dei due terzi. I regolamenti sono successivamente trasmessi al Ministro della Giustizia e al Presidente della Regione Lazio, per essere pubblicati, rispettivamente, sulla Gazzetta ufficiale e sul Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni derogate cessano di avere efficacia nel territorio della Città dalla data di pubblicazione.	regolamenti sono successivamente trasmessi al Ministro della Giustizia e al Presidente della Regione Lazio, per essere pubblicati, rispettivamente, sulla Gazzetta ufficiale e sul Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni derogate cessano di avere efficacia nel territorio della Capitale dalla data di pubblicazione.
	Capo II - Funzioni amministrative	Capo II - Funzioni amministrative
Art. 5 (Individuazione delle funzioni di Roma capitale) 1. Roma capitale è titolare di tutte le funzioni riconosciute alle città metropolitane e alle province. 2. Spettano in particolare a Roma capitale le funzioni amministrative di area vasta nelle seguenti materie: a) rapporti con gli organi dello Stato e della Regione; b) rapporti con la Santa Sede e con le Istituzioni internazionali con sede in Roma; c) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea; d) governo del territorio e pianificazione urbanistica generale; e) viabilità, mobilità e trasporti; f) grandi infrastrutture; g) sicurezza e protezione civile; h) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente; i) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti; l) promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione;	Art. 20 (Funzioni amministrative) 1. La Capitale esercita tutte le funzioni amministrative spettanti alle città metropolitane e alle province e le altre stabilite dalla presente legge. Spettano in particolare alla Capitale le funzioni amministrative di area vasta nelle seguenti materie: a) rapporti con gli organi dello Stato e della Regione b) rapporti con la Santa Sede e con le Istituzioni internazionali con sede in Roma c) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea d) governo del territorio e pianificazione urbanistica generale e) viabilità, mobilità e trasporti f) grandi infrastrutture g) sicurezza e protezione civile h) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente i) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti l) promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione m) servizi di area vasta e di coordinamento generale nei	Art. 20 (Funzioni amministrative) 1. La Capitale esercita tutte le funzioni amministrative spettanti alle città metropolitane e alle province e le altre stabilite dalla presente legge. Spettano in particolare alla Capitale le funzioni amministrative di area vasta nelle seguenti materie: a) rapporti con gli organi dello Stato e della Regione b) rapporti con la Santa Sede e con le Istituzioni internazionali con sede in Roma c) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea d) governo del territorio e pianificazione urbanistica generale e) viabilità, mobilità e trasporti di ambito metropolitano f) grandi infrastrutture g) sicurezza e protezione civile h) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente i) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti l) promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione m) servizi di area vasta e di

m) servizi di area vasta e di coordinamento generale nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della formazione e del lavoro. 3. I Comuni metropolitani esercitano tutte le funzioni amministrative riconosciute ai comuni, salvo quelle espressamente conferite a Roma capitale al fine di assicurarne un esercizio unitario. 4. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il consiglio di Roma capitale, sentita l'assemblea dei sindaci dell'area metropolitana, delibera sull'assunzione di funzioni dei Comuni metropolitani che richiedono un esercizio unitario a livello metropolitano da parte di Roma capitale, nonché sul decentramento di funzioni ai Comuni metropolitani, singoli o associati. 5. Roma capitale e i comuni metropolitani svolgono le rispettive funzioni secondo i principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, in modo che a un unico soggetto siano attribuiti le funzioni e i compiti connessi, strumentali e complementari. 6. Nello svolgimento delle loro funzioni i comuni metropolitani possono avvalersi delle modalità di coordinamento e delle forme associative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.	settori della sanità, dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della formazione. 2. I Comuni metropolitani esercitano ogni altra funzione amministrativa di ambito locale. 3. Lo Statuto della Città può prevedere che sia riservato agli organi della Capitale l'esercizio funzioni di ambito locale in materia di governo del territorio, viabilità, trasporti e traffico e tutela dei beni culturali, nel centro storico della città di Roma e in altre parti del territorio ove abbiano sede gli organi costituzionali dello Stato, la Santa Sede, altre istituzioni internazionali, o si trovino beni culturali di speciale importanza. 4. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Capitale può inoltre esercitare, su richiesta di Comuni metropolitani, singoli o associati tra loro, funzioni loro spettanti. 5. Al fine dell'esercizio delle predette funzioni il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Regione Lazio, sentito l'Alto Consiglio per Roma Capitale, provvedono con proprio decreto alla individuazione ed al trasferimento alla Capitale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative delle amministrazioni statali e regionali correlati alle funzioni attribuite.	coordinamento generale nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della formazione. 2. I Comuni metropolitani esercitano ogni altra funzione amministrativa di ambito locale. 3. Lo Statuto della Città può prevedere che sia riservato agli organi della Capitale l'esercizio funzioni di ambito locale in materia di governo del territorio, viabilità, trasporti e traffico e tutela dei beni culturali, nel centro storico della città di Roma e in altre parti del territorio della Capitale ove abbiano sede gli organi costituzionali dello Stato, la Santa Sede, altre istituzioni internazionali, o si trovino beni culturali di speciale importanza. 4. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Capitale può inoltre esercitare, su richiesta di Comuni metropolitani, singoli o associati tra loro, funzioni loro spettanti. 5. Al fine dell'esercizio delle predette funzioni il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Regione Lazio, sentito l'Alto Consiglio per Roma Capitale, provvedono con proprio decreto alla individuazione ed al trasferimento alla Capitale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative delle amministrazioni statali e regionali correlati alle funzioni attribuite.
--	---	---

	Art. 21 (Governo del territorio)	Art. 21 (Governo del territorio)
	1. La Capitale cura la pianificazione urbanistica e la verifica di conformità degli strumenti urbanistici attuativi comunali alla pianificazione urbanistica nel rispetto dei principi generali della pianificazione territoriale regionale. 2. Gli atti di pianificazione urbanistica sono approvati dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano acquisito il parere dei Comuni metropolitani interessati e del Comitato per Roma Capitale. 3. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione Lazio gli atti di pianificazione generale e loro varianti approvati dall'Assemblea. Entro novanta giorni, il Governo e la Regione possono, con provvedimento motivato, chiedere all'Assemblea il riesame di tali atti esclusivamente per motivi di compatibilità con i principi generali della pianificazione territoriale regionale e con le preminenti esigenze di funzionalità degli organi costituzionali dello Stato, degli uffici ed enti pubblici dello Stato, degli organi e degli uffici della Regione. Ove l'Assemblea li approvi di nuovo, gli atti entrano in vigore nei modi stabiliti dalla legge.	1. La Capitale cura la pianificazione urbanistica e la verifica di conformità degli strumenti urbanistici attuativi comunali alla pianificazione urbanistica nel rispetto dei principi generali della pianificazione territoriale regionale. 2. Gli atti di pianificazione urbanistica sono approvati dall'Assemblea della Capitale acquisito il parere dei Comuni metropolitani interessati e dell'Alto Consiglio Roma Capitale. 3. Il Sindaco della Capitale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione Lazio gli atti di pianificazione generale e loro varianti approvati dall'Assemblea. Entro novanta giorni, il Governo e la Regione possono, con provvedimento motivato, chiedere all'Assemblea il riesame di tali atti esclusivamente per motivi di compatibilità con i principi generali della pianificazione territoriale regionale e con le preminenti esigenze di funzionalità degli organi costituzionali dello Stato, degli uffici ed enti pubblici dello Stato, degli organi e degli uffici della Regione. Ove l'Assemblea li approvi di nuovo, gli atti entrano in vigore nei modi stabiliti dalla legge. 4. Gli atti di pianificazione generale e loro varianti si

	4. Gli atti di pianificazione generale e loro varianti si intendono definitivamente approvati nel testo deliberato dall'Assemblea qualora il termine di novanta giorni di cui al comma precedente sia decorso senza che siano pervenute richieste di riesame.	intendono definitivamente approvati nel testo deliberato dall'Assemblea qualora il termine di novanta giorni di cui al comma precedente sia decorso senza che siano pervenute richieste di riesame.
Art. 10 (Programma degli interventi per Roma capitale) 1. Il programma degli interventi per lo sviluppo di Roma capitale, di seguito denominato "programma", nell'ambito del territorio della area metropolitana di Roma, definisce a) gli interventi volti a migliorare il funzionamento e l'operatività delle sedi degli organi costituzionali della Repubblica; b) gli interventi in favore delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, in rapporto alla loro riorganizzazione e al riutilizzo del patrimonio edilizio, pubblico e privato, di tutte le amministrazioni pubbliche; c) gli interventi volti all'istituzione di parchi archeologici nonché le misure di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali ricompresi nei medesimi parchi; d) gli interventi riguardanti la sistemazione delle rappresentanze diplomatiche presso la Repubblica italiana e presso la Santa Sede, nonché quelli concernenti le istituzioni internazionali presenti in Italia; e) gli interventi per il soddisfacimento delle esigenze dello Stato della Città del	Art. 22 (Opere pubbliche di interesse nazionale - programma per la modernizzazione della Capitale) 1. Il piano degli interventi e delle opere pubbliche di interesse nazionale nel territorio della Capitale ha durata triennale ed è approvato dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni dello Stato, dalla Regione Lazio, dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana e da altri soggetti pubblici o privati. 2. Il piano è trasmesso dal Sindaco all'Alto Consiglio per Roma Capitale. L'Alto Consiglio può rinviare il piano con proposte di modifica. L'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano delibera definitivamente entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte. 3. Il piano stabilisce per ciascun intervento: a) le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura b) i termini entro i quali debbono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi	Art. 22 (Opere pubbliche di interesse nazionale) 1. Il piano degli interventi e delle opere pubbliche di interesse nazionale nel territorio della Capitale ha durata triennale ed è approvato dall'Assemblea della Capitale sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni dello Stato, dalla Regione Lazio, dal Sindaco della Capitale e da altri soggetti pubblici o privati. 2. Il piano è trasmesso dal Sindaco all'Alto Consiglio per Roma Capitale. L'Alto Consiglio può rinviare il piano con proposte di modifica. L'Assemblea della Capitale delibera definitivamente entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte. 3. Il piano stabilisce per ciascun intervento: a) le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura b) i termini entro i quali debbono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti c) i termini entro i quali le opere debbono essere completate e rese pienamente funzionali.

Vaticano; f) gli interventi che riguardano le università e i centri di ricerca situati nel territorio di competenza, il loro sviluppo e la costituzione di nuove istituzioni di carattere scientifico e culturale; g) gli interventi volti al potenziamento del sistema congressuale, fieristico ed espositivo; h) gli interventi in favore dell'industria del cinema, della comunicazione e della multimedialità; i) gli interventi per la mobilità, attraverso il potenziamento delle diverse forme di trasporto pubblico, in modo da dare vita a un sistema integrato, e gli interventi volti al potenziamento del sistema portuale e aeroportuale di Roma capitale. 2. Il programma è predisposto, entro un anno dalla dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Ufficio per Roma capitale, di cui all'articolo 9, sulla base delle proposte di intervento avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione Lazio, da Roma capitale, dai comuni metropolitani, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi pubblici, nonché da altri soggetti pubblici e privati, ed è deliberato, previa intesa raggiunta in seno dell'Alto consiglio per Roma capitale. 3. Il programma ha una durata triennale. La localizzazione delle opere e degli impianti di interesse nazionale o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali o di competenza della regione Lazio deve avvenire nel	occorrenti c) i termini entro i quali le opere debbono essere completate e rese pienamente funzionali. 4. Il piano stabilisce i criteri e le modalità per assicurare il monitoraggio permanente, quantitativo e qualitativo, degli interventi. L'Assemblea adotta le conseguenti modificazioni del piano con la procedura stabilita al secondo comma del presente articolo. 5. Il Sindaco cura il coordinamento generale per la realizzazione degli interventi stabiliti nel piano; a tale fine si applicano le procedure stabilite dal successivo articolo 29. Il Sindaco – d'intesa con il Prefetto - può avvalersi degli uffici competenti dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Il piano degli interventi e delle opere pubbliche di interesse nazionale nel territorio della Capitale è incluso nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.443. Agli interventi e alle opere pubbliche inclusi nel piano si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge medesima e dei conseguenti decreti legislativi.	4. Il piano stabilisce i criteri e le modalità per assicurare il monitoraggio permanente, quantitativo e qualitativo, degli interventi. L'Assemblea adotta le conseguenti modificazioni del piano con la procedura stabilita al secondo comma del presente articolo. 5. Il Sindaco cura il coordinamento generale per la realizzazione degli interventi stabiliti nel piano; a tale fine si applicano le procedure stabilite dal successivo articolo 28. Il Sindaco – d'intesa con il Prefetto - può avvalersi degli uffici competenti dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Il piano degli interventi e delle opere pubbliche di interesse nazionale nel territorio della Capitale è incluso nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.443. Agli interventi e alle opere pubbliche inclusi nel piano si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge medesima e dei conseguenti decreti legislativi.
--	--	---

rispetto del piano territoriale di coordinamento di Roma Capitale. 4. Nel caso in cui l'intesa di cui al comma 2 non sia raggiunta, il programma è deliberato nuovamente da parte del consiglio di Roma capitale, tenendo conto delle proposte pervenute. 5. La realizzazione degli interventi previsti dal programma è affidata agli organi governo di Roma capitale ai quali spettano le funzioni relative alla realizzazione delle opere e degli impianti di interesse nazionale o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali o di competenza della regione Lazio. 6. Il finanziamento degli interventi previsti dal programma è posto a carico dello Stato, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, e della regione Lazio per le opere di sua competenza. Le relative risorse finanziarie sono trasferite a Roma capitale secondo le prescrizioni del piano finanziario allegato al medesimo programma. 7. Le opere di competenza di Roma capitale e dei Comuni metropolitani sono finanziate dagli stessi soggetti.		
	Art. 23 (Infrastrutture, mobilità e trasporti) 1. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana, nel rispetto dei	Art. 23 (Infrastrutture, mobilità e trasporti) 1. Il Sindaco della Capitale, nel rispetto dei criteri generali e degli indirizzi stabiliti

	critéri generali e degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano: a. coordina l'azione delle amministrazioni pubbliche, statali regionali e locali, e dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali ai fini della regolarità del traffico veicolare e dei trasporti pubblici nella Capitale; b. stabilisce accordi con i vettori di trasporti pubblici nazionali e internazionali che accedono alla Capitale; c. sovrintende alle iniziative di informazione ai cittadini, comprese quelle rese dal servizio radiotelevisivo pubblico, in materia di trasporto pubblico, viabilità e traffico; d. sovrintende nel territorio della Capitale, d'intesa con il Prefetto, al coordinamento operativo dei servizi di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. 2. La legge regionale disciplina le forme di collaborazione operativa tra l'Amministrazione della Capitale e i soggetti gestori dei porti e aeroporti civili della Regione.	dall'Assemblea della Capitale: a. coordina l'azione delle amministrazioni pubbliche, statali regionali e locali, e dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali ai fini della regolarità del traffico veicolare e dei trasporti pubblici nella Capitale; b. stabilisce accordi con i vettori di trasporti pubblici nazionali e internazionali che accedono alla Capitale; c. sovrintende alle iniziative di informazione ai cittadini, comprese quelle rese dal servizio radiotelevisivo pubblico, in materia di trasporto pubblico, viabilità e traffico; d. sovrintende nel territorio della Capitale, d'intesa con il Prefetto, al coordinamento operativo dei servizi di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. 2. La legge regionale disciplina le forme di collaborazione operativa tra l'Amministrazione della Capitale e i soggetti gestori dei porti e aeroporti civili della Regione.
	Art. 24 (Tutela dei beni culturali e dell'ambiente) 1. In deroga a quanto stabilito dall'art.20 del DPR 10 giugno 2004, n.173, e successive modificazioni e integrazioni, nel territorio della Capitale è istituita la Direzione per i beni culturali e ambientali della Capitale, che esercita nel territorio della Capitale i	Art. 24 (Tutela dei beni culturali e dell'ambiente) 1. In deroga a quanto stabilito dall'art.20 del DPR 10 giugno 2004, n.173, e successive modificazioni e integrazioni, nel territorio della Capitale è istituita la Direzione per i beni culturali e ambientali della Capitale, che esercita nel territorio della Capitale i

	compiti e le funzioni attribuiti dal medesimo articolo alla direzioni regionali per i beni culturali e ambientali. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana, conferisce l'incarico di Direttore per i beni culturali e ambientali della Capitale. Il Ministro, con proprio decreto, stabilisce le modalità di collaborazione tra la Direzione per i beni culturali e ambientali della Capitale e la Direzione regionale del Lazio per i beni culturali e ambientali. 2. La Capitale disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme generali stabilite dalla legge dello Stato, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale per le opere e gli interventi nel territorio distrettuale, comprese le opere e gli impianti di cui all'articolo 71, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. 3. La Capitale esercita nel proprio territorio tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette, ad eccezione di quelle di rilievo nazionale a norma dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.	compiti e le funzioni attribuiti dal medesimo articolo alla direzioni regionali per i beni culturali e ambientali. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Sindaco della Capitale, conferisce l'incarico di Direttore per i beni culturali e ambientali della Capitale. Il Ministro, con proprio decreto, stabilisce le modalità di collaborazione tra la Direzione per i beni culturali e ambientali della Capitale e la Direzione regionale del Lazio per i beni culturali e ambientali. 2. La Capitale disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme generali stabilite dalla legge dello Stato, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale per le opere e gli interventi nel territorio distrettuale, comprese le opere e gli impianti di cui all'articolo 71, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. 3. La Capitale esercita nel proprio territorio tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette, ad eccezione di quelle di rilievo nazionale a norma dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
	Art. 25 (Sviluppo economico e attività produttive) 1. La Capitale, nell'esercizio delle funzioni amministrative per lo sviluppo economico della città di Roma, svolge in particolare le funzioni	Art. 25 (Sviluppo economico e attività produttive) 1. La Capitale, nell'esercizio delle funzioni amministrative per lo sviluppo economico della città di Roma, svolge in particolare le funzioni

	amministrative di assistenza alle imprese di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 avvalendosi dello Sportello unico delle attività produttive. 2. Per le conferenze di servizi convocate dal responsabile dello Sportello unico delle attività produttive si applicano le disposizioni dell'articolo 29. 3. La Capitale esercita altresì le funzioni di promozione in Italia e all'estero delle attività delle imprese insediate nel proprio territorio. 4. Sono attribuite alla Capitale le funzioni di pianificazione commerciale, compresa la grande distribuzione e le grandi strutture di vendita, e le conseguenti funzioni amministrative, autorizzatorie e di controllo. 5. Lo Statuto della Capitale prevede l'istituzione del Consiglio dell'economia e del lavoro della Capitale, organo di consultazione delle realtà sociali, economiche, della produzione e della ricerca scientifica e tecnologica della Capitale.	amministrative di assistenza alle imprese di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, avvalendosi dello Sportello unico delle attività produttive. 2. Per le conferenze di servizi convocate dal responsabile dello Sportello unico delle attività produttive si applicano le disposizioni dell'articolo 28. 3. La Capitale esercita altresì le funzioni di promozione in Italia e all'estero delle attività delle imprese insediate nel proprio territorio. 4. Sono attribuite alla Capitale le funzioni di pianificazione commerciale, compresa la grande distribuzione e le grandi strutture di vendita, e le conseguenti funzioni amministrative, autorizzatorie e di controllo. 5. Lo Statuto della Capitale prevede l'istituzione del Consiglio dell'economia e del lavoro della Capitale, organo di consultazione delle realtà sociali, economiche, della produzione e della ricerca scientifica e tecnologica della Capitale.
	Art. 26 (Tutela della salute e servizi alla persona) 1. Il regolamento di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 8 novembre 2000, n.328, prevede che alla Capitale sia assicurata, in sede di ripartizione delle risorse a norma del settimo comma del medesimo articolo 20, una quota del Fondo nazionale per	Art. 26 (Tutela della salute e servizi alla persona) 1. Il regolamento di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 8 novembre 2000, n.328, prevede che alla Capitale sia assicurata, in sede di ripartizione delle risorse a norma del settimo comma del medesimo articolo 20, una quota del Fondo nazionale per

	le politiche sociali adeguata all'esigenza di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai cittadini residenti e agli altri cittadini, italiani stranieri o apolidi, che a qualsiasi altro titolo, ancorché transitoriamente, si trovino nella Capitale. 2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo 18, la Capitale esercita nel proprio territorio le funzioni indicate dalla legge 8 novembre 2000, n.328: a) all'articolo 6, per le funzioni di coordinamento e di area vasta b) all'articolo 7; c) al primo, terzo e quinto comma dell'articolo 8, ad eccezione di quanto previsto alle lettere a) e o) del terzo comma. 3. Nel territorio della Capitale è istituita la Conferenza socio-sanitaria della Capitale, presieduta dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana e di cui sono componenti dieci Sindaci eletti dall'Assemblea dei Sindaci dell'area metropolitana. Sono attribuite alla Conferenza le funzioni di coordinamento di cui al comma 2-quater dell'articolo 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana esercita nel territorio della Capitale, sentita la Conferenza socio-sanitaria della Capitale, le funzioni attribuite al sindaco a norma	le politiche sociali adeguata all'esigenza di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai cittadini residenti e agli altri cittadini, italiani, stranieri o apolidi, che a qualsiasi altro titolo, ancorché transitoriamente, si trovino nella Capitale. 2. La Regione Lazio, nell'esercizio della potestà legislativa in materia di tutela della salute, rispetta i seguenti principi fondamentali: a) nel territorio della Capitale è istituita la Conferenza socio-sanitaria della Capitale, presieduta dal Sindaco della Capitale e di cui sono componenti dieci Sindaci eletti dall'Assemblea dei Sindaci dell'area metropolitana, nonché rappresentanti delle organizzazioni del personale medico, paramedico e ausiliario e delle associazioni rappresentative degli utenti; la Conferenza esercita funzioni di indirizzo e di controllo generale sui servizi resi dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del territorio della Capitale ed esprime parere obbligatorio agli organi della Regione Lazio in ordine agli atti di pianificazione dell'organizzazione sanitaria nel medesimo territorio b) il Sindaco, sentita la Conferenza socio-sanitaria della Capitale: I. esprime parere vincolante sulla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel territorio della Capitale, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi,
--	---	--

	dell'articolo 3, comma 14, del medesimo decreto legislativo. 5. Il Sindaco, sentita la Conferenza socio-sanitaria della Capitale: a) esprime parere vincolante sulla nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel territorio della Città, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi, e propone alla regione i provvedimenti di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del citato decreto legislativo b) promuove l'integrazione socio-sanitaria dei servizi a norma dell'articolo 3-septies c) cura i controlli di qualità e le iniziative a tutela dei diritti dei cittadini a norma degli articoli 10 e 14. 6. Le disposizioni dei precedenti commi costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di tutela della salute. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, è istituito il Consiglio della Capitale per l'immigrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n.40. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana.	e propone alla regione l'adozione dei provvedimenti conseguenti II. promuove l'integrazione socio-sanitaria dei servizi III. cura i controlli di qualità e le iniziative a tutela dei diritti dei cittadini. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, è istituito il Consiglio della Capitale per l'immigrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n.40. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco della Capitale.
	Art. 27 (Istruzione, università e ricerca) 1. La Capitale esercita le funzioni amministrative di cui	Art. 27 (Istruzione e Università) 1. La Capitale esercita le funzioni amministrative di cui all'articolo 1, primo comma,

	all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, per le scuole di ogni ordine e grado. 2. (...università ...) 3. (...ricerca ...)	del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, per le scuole di ogni ordine e grado. 2. Il Sindaco convoca e presiede la Conferenza dei rettori delle Università pubbliche e private presenti sul territorio della Capitale al fine di promuoverne la cooperazione con le istituzioni locali e favorire le migliori condizioni per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca di loro competenza.
	Art. 28 (Ordine pubblico, sicurezza, polizia locale) 1. Dopo l'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n.121, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente articolo: "20-bis (Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della Capitale). 1. E' istituito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della Capitale, che esercita nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. 2. Il Prefetto di Roma, anche su richiesta del Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana, convoca e presiede le riunioni del comitato e ne determina l'ordine del giorno. Il Comitato è composto dal questore, dai comandanti della Capitale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal Comandante del Corpo della Polizia amministrativa della Capitale. Su richiesta del	Art. 28 (Ordine pubblico, sicurezza, protezione civile) 1. Dopo l'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n.121, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente articolo: "20-bis (Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della Capitale). 1. E' istituito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della Capitale, che esercita nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. 2. Il Prefetto di Roma, anche su richiesta del Sindaco della Capitale, convoca e presiede le riunioni del comitato e ne determina l'ordine del giorno. Il Comitato è composto dal questore, dai comandanti della Capitale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal Comandante del Corpo della Polizia amministrativa della Capitale. Su richiesta del Sindaco della Capitale, il Prefetto invita alle riunioni del

	Sindaco della Capitale, il Prefetto invita alle riunioni del Comitato i Sindaci dei Comuni urbani di volta in volta interessati, nonché rappresentanti di altre amministrazioni e formazioni sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 20.” 2. Con regolamento approvato dall’Assemblea dei rappresentanti del popolo romano, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale, è organizzato il Corpo della Polizia amministrativa della Capitale con funzioni di polizia amministrativa locale e con le altre attribuzioni stabilite dalla legge. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio delle funzioni di polizia stradale, polizia tributaria e polizia giudiziaria, e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza che le leggi attribuiscono ai corpi di polizia locale.	Comitato i Sindaci dei Comuni metropolitani di volta in volta interessati, nonché rappresentanti di altre amministrazioni e formazioni sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 20.” 2. Con regolamento approvato dall’Assemblea della Capitale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale, è organizzato il Corpo della Polizia amministrativa della Capitale con funzioni di polizia amministrativa locale e con le altre attribuzioni stabilite dalla legge. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio delle funzioni di polizia stradale, polizia tributaria e polizia giudiziaria, e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza che le leggi attribuiscono ai corpi di polizia locale. 3. Il Sindaco della Capitale è l’autorità di protezione civile nel territorio della Capitale. A tal fine può essere delegato dal Prefetto ad avvalersi dei reparti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che operano nel territorio della Capitale.
	Art. 29 (Protezione civile) 1. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell’area metropolitana (Sindaco della Capitale) è l’autorità di protezione civile nel territorio della Capitale. A tal fine può essere delegato dal Prefetto ad avvalersi dei reparti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che operano nel territorio della	

	Capitale.	
	Capo III Norme di semplificazione amministrativa	Capo III – Norme di semplificazione amministrativa
Art. 9 (Ufficio per Roma capitale)	Art. 30 (Conferenze di servizi)	Art. 29 (Conferenze di servizi)
1. E' istituito l'Ufficio per Roma capitale, posto alle dirette dipendenze del sindaco di Roma capitale, con il compito di curare la predisposizione e l'aggiornamento del programma e il monitoraggio dei relativi interventi. 2. Presso l'Ufficio di cui al comma 1 operano funzionari delle amministrazioni pubbliche statale, regionale e metropolitana.	1. Per l'attuazione di programmi, piani, interventi ed opere pubbliche nel territorio della Capitale, quando si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, si procede attraverso conferenze di servizi convocate dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana. Le amministrazioni pubbliche e i privati che richiedano la convocazione della conferenza di servizi sono tenuti a trasmettere la documentazione necessaria al competente ufficio della Capitale entro 30 giorni dalla richiesta. 2. Le conferenze di servizi sono disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 3. La conferenza, con il consenso del soggetto proponente, può apportare le opportune modifiche ai progetti, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del proponente medesimo, e può assumere decisioni sulla localizzazione degli interventi anche in variante degli strumenti urbanistici. 4. Nei casi previsti dall'articolo 14-quater, commi 3, 3-bis e 3-	1. Per l'attuazione di programmi, piani, interventi ed opere pubbliche nel territorio della Capitale, quando si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, si procede attraverso conferenze di servizi convocate dal Sindaco della Capitale. Le amministrazioni pubbliche e i privati che richiedano la convocazione della conferenza di servizi sono tenuti a trasmettere la documentazione necessaria al competente ufficio della Capitale entro 30 giorni dalla richiesta. 2. Le conferenze di servizi sono disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 3. La conferenza, con il consenso del soggetto proponente, può apportare le opportune modifiche ai progetti, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del proponente medesimo, e può assumere decisioni sulla localizzazione degli interventi anche in variante degli strumenti urbanistici. 4. Nei casi previsti dall'articolo 14-quater, commi 3, 3-bis e 3-ter, della citata legge 7 agosto 1990, n.241, la decisione è

	ter, della citata legge 7 agosto 1990, n.241, la decisione è sempre rimessa all'Alto Consiglio per Roma Capitale.	sempre rimessa all'Alto Consiglio per Roma Capitale.
	Capo V - Ordinamento finanziario	Capo IV – Ordinamento finanziario
Art. 7 (Finanza di Roma capitale) 1. Roma capitale dispone di piena autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, con il solo limite dei principi di coordinamento della finanza pubblica ad essa espressamente riferiti, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. 2. Ferme le disposizioni vigenti in materia di finanza e di fiscalità locale, lo Stato, a norma dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, concorre agli oneri che l'amministrazione di Roma capitale per l'assolvimento delle funzioni di Capitale della Repubblica. L'ammontare del contributo ordinario statale annuale, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, è stabilito in misura pari all'1 per mille del gettito complessivo delle entrate tributarie dello Stato. 3. Lo Stato provvede inoltre a finanziarie il programma degli interventi per Roma capitale, di cui all'articolo 10. 4. In relazione al piano di localizzazione delle sedi degli uffici delle amministrazioni ed enti pubblici nazionali e regionali nel territorio dell'area metropolitana di Roma, lo Stato dispone il trasferimento a	Art. 31 (Ordinamento finanziario) 1. La Capitale dispone di piena autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, con il solo limite dei principi di coordinamento della finanza pubblica ad essa espressamente riferiti. 2. Ferme le disposizioni vigenti in materia di finanza e di fiscalità locale, lo Stato, a norma dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, concorre agli oneri che l'amministrazione locale della Capitale sostiene in relazione alle finalità stabilite dall'articolo 2 della presente legge. 3. L'ammontare del contributo statale annuale di parte corrente – a partire dall'esercizio finanziario - è stabilito in misura pari all'1 per mille del gettito complessivo delle entrate tributarie dello Stato. 4. Lo Stato provvede inoltre a finanziarie il programma di opere pubbliche di interesse nazionale nel territorio della Capitale, di cui all'articolo 24. I relativi stanziamenti sono iscritti nella tabella D della legge finanziaria. Il programma può peraltro prevedere che al finanziamento di singole opere concorrano altre amministrazioni	Art. 30 (Ordinamento finanziario) NB: stralciare e/o riprodurre l'art. 13 del ddl sul federalismo fiscale? 1. La Capitale dispone di piena autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, con il solo limite dei principi di coordinamento della finanza pubblica ad essa espressamente riferiti. 2. Ferme le disposizioni vigenti in materia di finanza e di fiscalità locale, lo Stato, a norma dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, concorre agli oneri che l'amministrazione locale della Capitale sostiene in relazione alle finalità stabilite dall'articolo 2 della presente legge. 3. L'ammontare del contributo statale annuale di parte corrente – a partire dall'esercizio finanziario - è stabilito in misura pari all'1 per mille del gettito complessivo delle entrate tributarie dello Stato. 4. Lo Stato provvede inoltre a finanziarie il programma di opere pubbliche di interesse nazionale nel territorio della Capitale, di cui all'articolo 22. I relativi stanziamenti sono iscritti nella tabella D della legge finanziaria. Il

Roma capitale di immobili del demanio e del patrimonio dello Stato.	pubbliche, o soggetti privati a cui sia affidata in tutto o in parte la gestione dell'opera medesima. 5. In relazione al piano di localizzazione delle sedi degli uffici delle amministrazioni ed enti pubblici nazionali e regionali nel territorio della Capitale, lo Stato può disporre il trasferimento alla Capitale di immobili del demanio e del patrimonio dello Stato.	programma può peraltro prevedere che al finanziamento di singole opere concorrano altre amministrazioni pubbliche, o soggetti privati a cui sia affidata in tutto o in parte la gestione dell'opera medesima. 5. In relazione al piano di localizzazione delle sedi degli uffici delle amministrazioni ed enti pubblici nazionali e regionali nel territorio della Capitale, lo Stato può disporre il trasferimento alla Capitale di immobili del demanio e del patrimonio dello Stato.
	Art. 32 (Controllo collaborativo della Corte dei Conti) 1. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Lazio, al fine dell'esercizio del controllo sulla gestione della Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ove sia integrata dai componenti designati ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 7, è integrata da un componente designato dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano.	Art. 32 (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 29, quarto comma, e dell'articolo 30, sesto comma, della presente legge, valutato in euro xxxxxxxx per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede xxxxxxxx. 2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
	Titolo III Disposizioni transitorie e finali	Titolo III – Disposizioni transitorie e finali
Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali) 1. L'elezione degli organi di Roma capitale avviene nel 2013, alla scadenza del mandato degli organi del	Rinvio, per il nuovo ordinamento istituzionale, alla scadenza del mandato amministrativo in corso del Sindaco di Roma Norme per la costituzione in Comuni metropolitani dei	Art. 31 (Disposizioni transitorie) 1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore, salvo quanto stabilito dal presente articolo, dalla prima elezione degli organi

comune e della provincia di Roma. 2. In sede di prima attuazione della presente legge il sindaco del comune e il presidente della provincia di Roma esercitano congiuntamente le funzioni del Sindaco di Roma capitale, quali presidente e vicepresidente dell'Alto consiglio per Roma capitale. 3. All'Ufficio per Roma capitale sono ricondotte i compiti e le strutture dell'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 3. Dall'entrata in vigore della presente legge il comune e la provincia di Roma istituiscono un ufficio comune metropolitano, con il compito di predisporre tutti gli atti necessari all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale della Repubblica, relativamente alla successione giuridica di Roma capitale nelle obbligazioni di cui siano parte il comune e la provincia di Roma, al trasferimento a Roma capitale del patrimonio, dei beni strumentali e del personale del comune e della provincia di Roma, nonché per l'utilizzo dei beni e delle risorse finanziarie trasferiti dallo Stato a Roma per l'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, secondo quanto previsto dalla presente legge. 4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo approva gli atti	Municipi del Comune di Roma Successione giuridica della Città metropolitana di Roma Capitale nelle obbligazioni di cui siano parte la Provincia di Roma e il Comune di Roma Norme per il trasferimento alla Città metropolitana di Roma Capitale del patrimonio, dei beni strumentali e del personale della Provincia di Roma e del Comune di Roma Norme per il trasferimento alla Città metropolitana di Roma Capitale di beni immobili dello Stato Copertura finanziaria Relazione al Parlamento 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'Alto Consiglio per Roma Capitale, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.	della Città metropolitana di Roma Capitale. L'elezione è stabilita alla conclusione del mandato del Sindaco del Comune di Roma in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il mandato degli organi della Provincia di Roma si concluda prima di tale data, è nominato un Commissario ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, fino alla elezione degli organi della Capitale. 2. La Città metropolitana di Roma Capitale succede in tutte le obbligazioni di cui siano parte la Provincia di Roma e il Comune di Roma. 3. Nella stessa data della prima elezione degli organi della Città metropolitana di Roma Capitale sono eletti gli organi dei Comuni metropolitani corrispondenti ai Municipi istituiti nell'ambito dei Comuni di Roma. Entro la scadenza del mandato in corso all'entrata in vigore della presente legge, gli organi del Comune di Roma adottano gli atti e i provvedimenti organizzativi affinché i nuovi Comuni metropolitani così istituiti possano esercitare le funzioni loro attribuite dalla presente legge a decorrere dall'elezione dei nuovi organi contestuale alla prima elezione degli organi della Città. 4. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita una commissione tecnica consultiva costituita da nove
--	---	---

normativi necessari per la revisione dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio provinciale.		componenti, designati due ciascuno dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Sindaco di Roma, uno dal Ministro dell'economia e uno dal Ministro per la funzione pubblica, tra esperti o dirigenti delle rispettive amministrazioni, e presieduta da un dirigente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione ha lo scopo di definire le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie, professionali e strumentali, già nelle disponibilità di amministrazioni statali, regionali e locali, alla Città metropolitana di Roma Capitale e ai Comuni metropolitani, in relazione alle funzioni loro attribuite. La Commissione completa i propri lavori entro novanta giorni dalla costituzione con una relazione tecnica da rassegnare al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Regione Lazio, al Presidente della Provincia di Roma e al Sindaco di Roma, per i provvedimenti di rispettiva competenza. La relazione non può prevedere adempimenti che comportino incrementi di spesa. 5. Dalla data di pubblicazione della presente legge, la Commissione per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n.396, è sostituita nei suoi compiti dall'Alto Consiglio per Roma Capitale di cui all'articolo 11 della presente legge. Fino alla elezione degli organi della Città metropolitana di Roma Capitale, il Presidente della
---	--	--

		Provincia di Roma è componente dell'Alto Consiglio per Roma Capitale. 6. Dalla data di pubblicazione della presente legge, entra altresì in vigore l'articolo 22. Nel periodo transitorio, fino alla elezione degli organi della Città metropolitana di Roma Capitale, le funzioni ivi assegnate al Sindaco della Capitale e all'Assemblea della Capitale sono esercitate, rispettivamente, dal Sindaco e dal Consiglio comunale del Comune di Roma. Art. 33 (Relazione al Parlamento) 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'Alto Consiglio per Roma Capitale, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 14 (Abrogazione) 1. La legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, è abrogata.	Abrogazione della legge 15 dicembre 1990, n.396. 1. E' abrogata la legge 15 dicembre n.1990, n.396, e successive modificazioni e integrazioni.	Art. 34 (Abrogazioni) 1. E' abrogata la legge 15 dicembre 1990, n.396, e successive modificazioni e integrazioni.